

Odori: non devono recare «molestie»

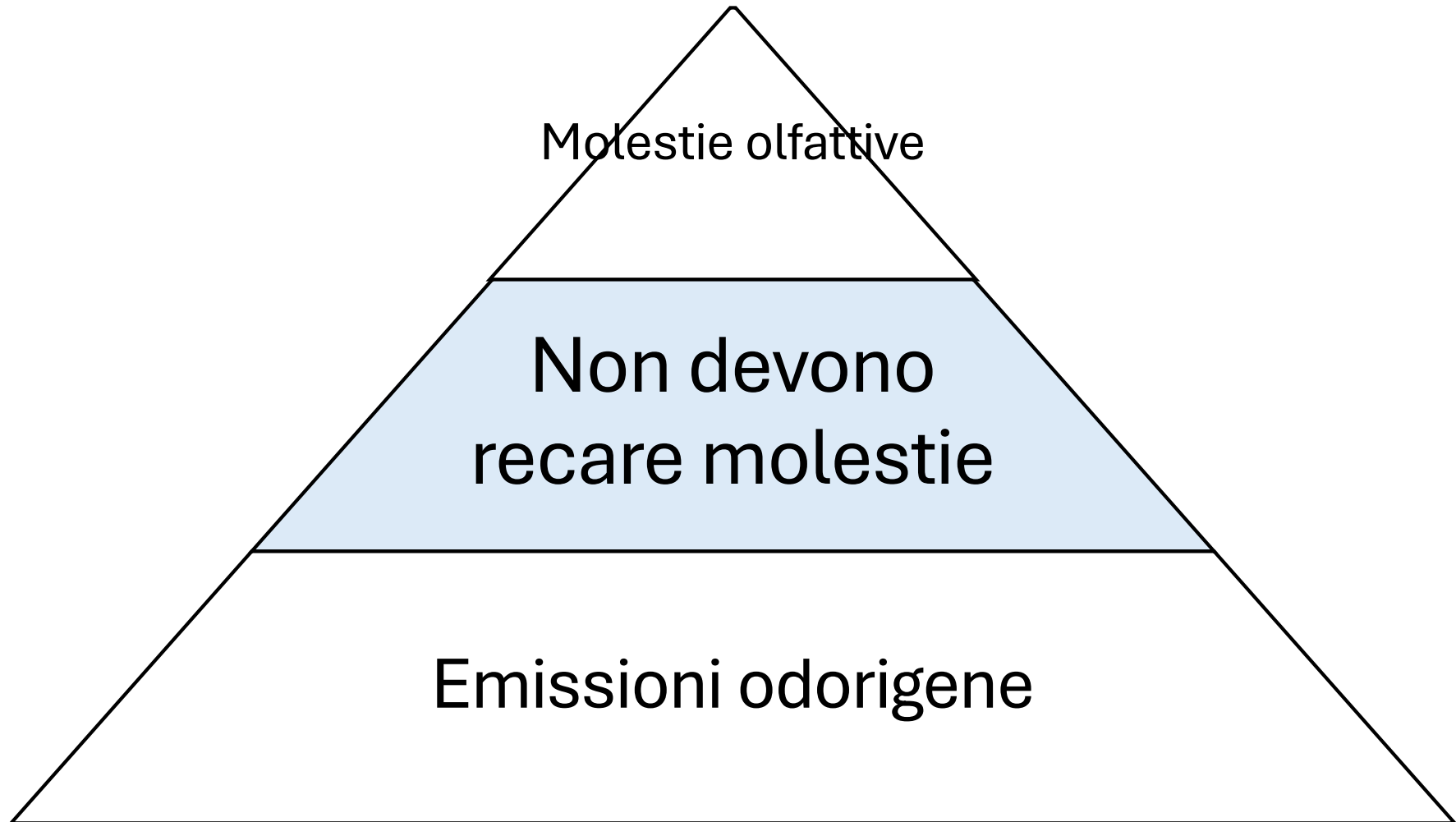
Scuola Odori 2024 – 4 DICEMBRE 2024 ore 10.50



Punti di partenza

- 1) Odore: non deve essere causa di molestie (Tab. 3 Valori di emissione in acque superficiali e in fognatura)
- 2) TAR Campania n. 5672/2022
- 3) Lettura del DD MASE 309/2023 con la finalità di cercare l'utilizzo in altri contesti (anche di contenzioso)

Molestie olfattive



TAR CAMPANIA n.5672/2022

CONTENZIOSO TRA PRIVATI

SINDACO – ORDINANZA

IMPUGNAZIONE ORDINANZA

LA P.A. NON PUO' DIRIMERE SCONTRO TRA PRIVATI

CONTINGIBILITA' – IMPOSSIBILITA' ALTRI RIMEDI

TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

TAR CAMPANIA n.5672/2022

«Non tutte le emissioni pur se superino la normale **tollerabilità** ex
art. 844 c.c. o

siano sgradevoli, **fastidiose/moleste** ex art. 674 c.p.

hanno effetti

Negativi

Significativi

sull'ambiente e sulla salute

Finalità

1) **Comprendere il legame** tra il mondo tecnico amministrativo ben espresso dal DD MASE 309/2023 e i diversi «sistemi» (civile, penale e amministrativo).

2) **Analisi di alcune parole (DD 309/2023)**

Molestia/disturbo olfattivo

Tollerabilità

Significativo

Limite emissivo/soglia di accettabilità

...andrò a concludere

Accenno al **rapporto tra odore e rumore** in quanto il DD MASE si avvicina a tale sistema. Ad oggi alcuni criteri sorti in ambito acustico vengono applicati anche in ambito odorigeno.

Breve riepilogo del richiamo alle «**sanzioni**» indicato del DD MASE

Oggi possiamo identificare l'emissione odorigena in modo autonomo - non è sempre stato così.

Esiste una linea di separazione tra il mondo «tecnico/amministrativo» e altri sistemi che valutano l'emissione odorigena (civile, penale). Questi «sistemi» cercano tutti il limite di emissione odorigeno.

Esiste però un comune denominatore: tutela salute, ambiente, riferimento al «ricettore», popolazione, singolo ecc...

Il sistema civile/penale (art. 844 c.c., 674 c.p.) guarda al sistema
TECNICO/amministrativo (272 bis Dlgs. 152/2006 ecc...) (e
viceversa)

Il mondo «giuridico» spesso ragiona con limiti «qualitativi» e concreto dell'odore (es. l'odore è nauseabondo) – aprono le porte alla discrezionalità valutativa mentre il mondo tecnico cerca limiti «quantitativi» anche tramite modelli «astratti».

I sistemi tuttavia si cercano e dialogano.

L'art. 272 bis Dlgs. 152/2006 ragiona in termini amministrativi e ambientali ma crea un ponte/dialogo che incide (o inciderà) anche in campo civilistico e forse penale.

ART. 272 bis DLGS. 152/2006 - (19.12.2017)

prima	dopo
Linee Guida DGR 15.12.2012 Regione Lombardia	Indirizzo operativo Direzione tecnica Arpav ER maggio 2018
R. Abruzzo DGR 400/2004	Delibera SNPA 38/2018
R. E. Romagna DGR 1495/2011	
DGRV 568/2005 (compostaggio)	
DD MASE 28.6.2023 N. 309	

1) Molestia..

L'intento è di comprendere se il DD Mase richiama il concetto di molestia, se usa altre locuzioni.

La «molestia» richiama un dato qualitativo della emissione odorigena

Art. 674 c.p. - molestia

Cosa è una **molestia**?

tutte le situazioni di **fastidio, disagio, disturbo** e .. turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto **negativo** anche psichico sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione.

Può costituire molestia anche la semplice preoccupazione ed allarme generalizzato circa possibili danni alla salute provocati dalle esalazioni stesse (Cass. 28520/2009).

riflessione

La molestia si realizza a prescindere dall'»inquinamento»; posso molestare senza inquinare, senza arrecare concreto danno, basta l'attitudine a realizzare effetti dannosi (odori non tossici che però impediscano di uscire in giardino; nube nera priva di sostanze nocive....) emissioni non nocive foriere di disagio di allarme anche sociale, che spesso si concretano in richieste di intervento della P.A.

DD MASE 309/2023 - pag. 6 (molestia)

...per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di **molestie olfattive connesse all'esercizio**;

- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse **segnalazioni relative a molestie olfattive** per presenza di altri stabilimenti nell'area (cumulo d'impatto);

5.5. decreto MASE campionamenti di aria ambiente..

Per rendere più efficace il campionamento, pertanto, si ritiene auspicabile che il monitoraggio olfattometrico ambientale sia integrato con altre informazioni ed attivato, per quanto possibile, in tempo reale a seguito di **segnalazioni di molestia** olfattiva e/o di superamenti dei livelli di emissione rilevati da specifici sensori.

Disturbo olfattivo..

Il DD MASE 309/2023 accoglie il «disturbo olfattivo» e dedica
l'allegato A.3

(sembra quasi un indicatore qualitativo...uno degli elementi che
compongono la molestia...)

Disturbo olfattivo..definizione (All. 3 punto 2)

Disturbo olfattivo: effetto **negativo** prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore (richiama norma UNI 11806 – vocabolario)

Art. 268 f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena (Dlgs. 152/2006 – Dlgs. 102/2020)

Scopo e ambito di applicazione (All. 3 punto 3)

.....permettere di rilevare **in modo quanto più possibile oggettivo** il **grado di disturbo olfattivo** percepito e dimostrare la relazione causa-effetto fra una certa emissione **in atmosfera** e tale **disturbo olfattivo**, affinché siano garantiti *sia il diritto del gestore dell'impianto ad esercire l'attività produttiva nel rispetto delle disposizioni cogenti, sia il diritto a salvaguardare la qualità dell'ambiente.*

accrescere la fiducia della popolazione nella risoluzione del conflitto, mediante un equilibrato confronto tra le parti, mediato dall'autorità.

Disturbo olfattivo.. (All. 3 punto 1.3)

3. **Monitoraggio** sistematico del **disturbo olfattivo** tramite rilevazione delle segnalazioni di percezione di odore da parte della popolazione residente.

Questo **metodo** è ... usato nel nostro Paese in quanto consente di gestire tale problematica e oggettivare, per quanto possibile, il **disagio arrecato**, nonché definire **un intervallo di tollerabilità** che permetta ... di poter con efficacia ed evidenza mettere in campo azioni tali da ricondurre le emissioni di odore all'interno di un **intervallo di accettabilità**.

Si ritiene che tale **metodo** abbia un grande potenziale conoscitivo e allo stesso tempo possa essere applicato in modo semplice ed economico; per questi motivi è adottato nel presente documento.

2) Tollerabilità (DD MASE 5.10 all. 3)

Considerando l'esperienza di campo e i citati limiti temporali fissati dalle presenti indicazioni tecnico-operative, si rende necessario passare alla fase della verifica **dell'impatto olfattivo (Fase B)** quando le ore di percezione di odore nell'area, derivanti dalla somma dei tempi ascrivibili agli eventi validati, **siano superiori al 2% rispetto all'intero periodo di monitoraggio** (pari a circa 45 ore/trimestre o ad altro periodo di mediazione individuato dall'autorità in funzione delle caratteristiche e delle modalità di attivazione della fonte).

Se le ore di disturbo risultano inferiori alla soglia del 2 %, il disturbo rientra nei limiti di tollerabilità.

Tollerabilità 844 c.c.

Secondo l'art. 844 c.c., le immissioni devono essere valutate in base alla loro **tollerabilità (normale)**,

Se limiti di autorizzazione superati – si presume intollerabile

Se limiti di autorizzazione non superati – intollerabilità va provata.

L'intollerabilità è concetto relativo e dipende dalle caratteristiche del luogo e dalle abitudini degli abitanti – decisa dal Giudice

odore tollerabile secondo i riferimenti tecnico amministrativi (2%) ma non secondo i riferimenti giuridici – contenzioso

Tollerabilità 674 c.p.

In ambito penale, l'art. 674 c.p. punisce le emissioni che, pur essendo **fastidiose**, non sempre raggiungono un livello tale da costituire un pericolo significativo per la salute umana . Pertanto, le emissioni odorigene industriali, anche se **sgradevoli**, devono essere valutate caso per caso per determinare se superano i limiti di tollerabilità e se rappresentano un rischio per **la salute pubblica**.

3) «significativo» (pag. 10 DD MASE)

.... In generale, si considerano **significative** le sorgenti per cui la **portata** di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti con **concentrazione** massima inferiore a 80 ouE/m³ indipendentemente dalla portata volumetrica emessa.

L'esclusione dal calcolo modellistico di eventuali sorgenti non significative è condizionata alla presentazione di elementi di giudizio di tipo oggettivo che giustificano la scelta. Al riguardo, un insieme di sorgenti può essere ritenuto trascurabile se corrispondente ad un rateo emissivo di odore inferiore al 10% di quello complessivo dello stabilimento e comunque contemporaneamente non superiore a 500 ouE/s.

4) limite emissivo

L'art. 272 bis Dlgs. 152/2006 prevede potere anche nelle autorizzazioni di fissare

«a) valori **limite** di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene...

limite ...(pag. 9 DD MASE)

...In particolare, ouE/m³ e ouE/s sono rispettivamente, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725 e secondo i criteri ivi previsti, le unità di misura della concentrazione di odore e della portata di odore ...

La **caratterizzazione** è diretta ad individuare sostanze rilevanti in termini di odore o come traccianti (ai fini del successivo iter istruttorio) e può portare, in certi casi, alla prescrizione, nell'autorizzazione, **di valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³)** o di **altre soglie di accettabilità per le sostanze in esame, in aggiunta ai caratteristici valori di concentrazione di odore e di portata di odore che si esporranno nelle pagine che seguono.**

ricordiamo limite emissivo art. 268 co. 1 lett. q)

q) **valore limite di emissione**: il fattore di emissione, la **concentrazione**, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione **espressi come concentrazione** sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di **esercizio più gravose** e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria

4) Valori di accettabilità (pag. 9 DD MASE)

valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile.

I valori di **accettabilità** dell'impatto olfattivo (espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile, calcolate su base annuale¹⁰) che devono essere rispettati **presso i ricettori sensibili** sono fissati in funzione delle **classi di sensibilità** dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e s.m.i., come descritto nella seguente **Tabella 3**.

Nota 10 Ai fini del confronto dei risultati dello studio modellistico con i valori di accettabilità presso il ricettore sensibile, l'estensione del dominio temporale di simulazione **è di un anno**; sono fatte salve diverse esigenze di valutazione (es. casi studio

Soglie/valori di accettabilità (tab. 3 pag. 10 DD MASE)

Tab. 3

Classe di sensibilità

Descrizione della classe di sensibilità

Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo **presso il
ricettore sensibile – espresso come concentrazione di
odore.**

Il Valore di accettabilità è una soglia/ limite?

Valore che indica il livello di massimo impatto olfattivo tollerato senza causare **molestia** significativa alla popolazione. Questo limite tiene conto della sensibilità delle persone delle condizioni specifiche del territorio.

Difficoltà a tradurre il limite di emissione e di accettabilità in altri contesti.

Concludo con alcune considerazioni

1) Odore e rumore

La classificazione dei valori di accettabilità - offerta dal DD 309/2023 - richiama la «normativa» acustica (che trova limiti di emissione indicati dal legislatore).

Si assiste ad un avvicinamento alla normativa acustica

Sistema comparativo e differenziale

Il sistema **comparativo** è utilizzato in campo
odorigeno

Il sistema **differenziale** non è idoneo all'uso in campo
odorigeno

Sistema comparativo e differenziale

- Criterio comparativo: Utilizzato nelle controversie tra privati, si basa sulla valutazione della **rumorosità di fondo**. Il giudice confronta le immissioni contestate con il livello di **rumore preesistente** nell'ambiente, considerando la sensibilità dell'uomo medio e le caratteristiche della zona. Questo **criterio è applicabile anche alle immissioni odorigene**, in assenza di limiti specifici, per determinare se superano la normale tollerabilità
- Criterio differenziale: Previsto dalla normativa pubblicistica in materia di inquinamento acustico (D.P.C.M. 14 novembre 1997), si basa sulla differenza tra il livello di rumore ambientale (comprensivo delle immissioni) e il **rumore residuo** (assenza della fonte disturbante). Viene utilizzato per verificare il rispetto dei limiti legali di rumore, **ma è meno adatto nelle controversie tra privati, dove prevale l'applicazione dell'art. 844 c.c.**

2) SANZIONI

E' utile segnalare i punti del DD MASE che richiamano le SANZIONI

Il DD MASE 309/2023 richiama, in senso generico, alcune **sanzioni** che discendono dalla violazione di «prescrizioni autorizzative» e violazione di limite espresso in concentrazione

«Sanzioni» (DD MASE 309/2023)

condotta	sanzione
a) un'autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (p. 11 DD MASE)	(la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge) – <i>«violazione di prescrizioni»</i>
mentre i valori di concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di odore (ouE/s) sono solo riferimenti funzionali all'individuazione degli interventi e dei monitoraggi (p. 11 DD MASE)	(il relativo superamento è pertanto un presupposto per modificare gli interventi, senza essere soggetto a sanzioni ai sensi di legge).
il superamento di valori limite di emissione per le sostanze odorigene espressi in concentrazione (mg/Nm3). (NOTA 14 PAG. 11 DD MASE)	Resta soggetto a sanzioni ai sensi di legge, come sempre avviene per questo tipo di valori,

«Sanzioni» (DD MASE 309/2023)

condotta	sanzione
b) un'autorizzazione, in sede di aggiornamento, a seguito del periodo di monitoraggio, in cui si preveda che anche i valori di concentrazione di odore (ouE/m ³) e di portata di odore (ouE/s), come introdotti e/o modificati e/o confermati, hanno natura prescrittiva per il gestore (pag. 12 DD MASE)	(il relativo superamento è pertanto soggetto a sanzioni ai sensi della legge).
I valori di concentrazione di odore (ouE/m ³) e portata di odore (ouE/s), in tal modo introdotti, modificati o confermati nell'autorizzazione in sede di aggiornamento, non costituiscono valori limite di emissione secondo la definizione legale dell'articolo 268 del Dlgs 152/2006 (pag. 12 DD MASE)	e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 279, comma 2bis, per la violazione delle prescrizioni autorizzative.



Grazie dell'attenzione

Scuola Odori 2024 – 4 DICEMBRE 2024 ore 10.50



Avv. Cinzia Silvestri - Viale Ancona 22, Mestre – Venezia – 041957381 - www.studiolegaleambiente.it